



# **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

Corso d'Augusto n.108 Rimini – 47900 RIMINI

Tel. 0541.52.555 – Fax. 0541.52.420 – e-mail: [segreteria@ingegneri.rimini.it](mailto:segreteria@ingegneri.rimini.it)

---

## **Delibera di Consiglio del 7 Marzo 1995.**

### **Norme che regolano la presenza degli ingegneri nelle Commissioni edilizie comunali.**

Le seguenti norme valgono per tutti gli iscritti del nostro Ordine presenti a qualsiasi titolo nelle Commissioni Edilizie della Provincia.

Sono norme deontologiche (poche regole ma chiare e vincolanti) che hanno per noi soprattutto un valore morale.

L'ingegnere presente in C.E. deve sempre ricordarsi di agire per il bene della comunità, per la tutela e la valorizzazione dell'immagine della propria categoria e non per ottenere un qualsiasi tornaconto personale.

Le seguenti Norme hanno valore di norme attuative in quanto approvate in forza dell'art.28 del Codice Deontologico dell'Ordine di Rimini (approvato dal Consiglio dell'Ordine il 5 Maggio 1994) e tutti gli ingegneri iscritti all'Albo presenti a vario titolo nelle C.E. sono tenuti a rispettarle. Per i trasgressori sono previste sanzioni (ai sensi dell'art.2 del Codice Deontologico) secondo le indicazioni dell'art.45 del Regolamento R.D. 23/10/1925 n.2537.

Alle norme sono poi allegate delle ISTRUZIONI ed INDICAZIONI che hanno lo scopo di essere da supporto agli ingegneri presenti nelle C.E. e meglio definire i criteri e gli indirizzi di comportamento degli stessi. Inoltre vengono date anche indicazioni su come comportarsi allorquando sia ravvisato un superamento dei limiti di competenza professionali.

## **NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DEGLI INGEGNERI NELLE COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI**

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine il 7 marzo 1995)

### **Art. 1 - Premessa**

L'Ingegnere che fa parte di una Commissione Edilizia Comunale sia in rappresentanza dell'Ordine, ovvero ad altro titolo, offre il proprio contributo culturale e professionale esprimendo il proprio parere secondo le competenze che il Regolamento Edilizio Comunale attribuisce alla Commissione Edilizia impegnandosi, nel contempo, per la valorizzazione del ruolo e dell'immagine della propria categoria.

### **Art. 2 - Obblighi**

L'Ingegnere inserito nella Commissione Edilizia è soggetto ai seguenti obblighi:

- a) svolgere il proprio mandato con scienza, coscienza, diligenza, correttezza, in ossequio ai principi e doveri della deontologia professionale, importando il proprio operato al massimo impegno civile, teso alla salvaguardia degli interessi della comunità, per il migliore sviluppo del territorio nel rispetto dell'ambiente;
- b) non sottostare ad alcuna forma di pressione;
- c) svolgere l'incarico operando esclusivamente nell'interesse collettivo, evitando di far prevalere eventuali interessi particolaristici o personali;
- d) presenziare con assiduità e continuità alle riunioni della C.E.; qualora ciò non sia possibile egli dovrà tempestivamente presentare le proprie dimissioni;
- e) non accettare incarichi professionali di alcun tipo in merito alle pratiche di cui ha contribuito alla formulazione del parere in sede di C.E.; qualora abbia svolto o ritenga di dover svolgere incarichi in merito alla pratica in esame, il commissario uscirà temporaneamente dalla C.E. per rientrare all'esame della pratica successiva;
- f) mantenere un costante rapporto con l'Ordine e con la Commissione di Lavoro preposta; in particolare comunicando tempestivamente il proprio inserimento nella C.E., trasmettendo i documenti e le informazioni di interesse collettivo che emergano in sede di C.E., partecipando, se convocato, alle riunioni indette dall'Ordine o dalla preposta Commissione di Lavoro; obiettivo di tali riunioni è l'omogeneità di comportamento degli Ingegneri nelle C.E. delle Province, nonché un opportuno scambio di informazioni;

- g) non accettare di essere inserito in più di una C.E. a qualunque titolo ciò avvenga;
- h) comunicare all'Ordine per iscritto situazioni di dubbio rispetto di Norme Deontologiche e/o Leggi vigenti;
- i) effettuare un rigoroso controllo sui limiti di competenza dei progettisti secondo i criteri stabiliti dalle Leggi o deliberati dall'Ordine, quindi segnalare immediatamente per iscritto all'Ordine i presunti casi di violazione.

### **Art. 3 - Criteri di comportamento**

L'Ingegnere inserito nella C.E. deve attenersi ai seguenti criteri di comportamento che sono ritenuti necessari all'efficace assolvimento del compito che è chiamato a svolgere.

- a) E' tenuto ad una fattiva collaborazione con tutti gli altri componenti della commissione per svolgere proficuamente il proprio compito;
- b) deve astenersi dal formulare apprezzamenti o giudizi denigratori nei confronti di qualsiasi professionista, ed in particolare dei propri colleghi;
- c) in relazione all'incarico attribuitogli, ciascun Ingegnere componente di C.E. mantiene con i colleghi esterni rapporti importanti alla massima correttezza, lealtà, disponibilità e collaborazione;
- d) dovrà verificare che il progetto sia redatto correttamente sotto il profilo compositivo ed architettonico, quindi esprimerà il proprio giudizio; per poter esprimere con competenza e chiarezza le proprie valutazioni dovrà garantire una conoscenza approfondita dei vari aspetti tecnici, culturali e normativi;
- e) l'Ingegnere in C.E. ha la possibilità di osservare in modo privilegiato le modalità di trasformazione del territorio e di verificare le procedure in cui avviene tale trasformazione; qualora rilevi possibili miglioramenti o anomalie lo comunica all'Ordine che avvierà le iniziative ritenute idonee con l'Amministrazione interessata.

### **Art. 4 - Durata del mandato**

L'Ingegnere a qualsiasi titolo nominato rimane in carica per la durata del mandato previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente al momento della nomina. La sua presenza all'interno della C.E. non può comunque essere superiore a cinque anni consecutivi comprese eventuali proroghe.

### **Art. 5 - Validità delle terne segnalate dall'Ordine**

L'Ordine segnala su richiesta dell'Amministrazione interessata una terna per ciascun nominativo richiesto entro 30 giorni. Tale terna resta valida per 60 giorni, trascorsi i quali si intende decaduta.

### **Art. 6 - Formazione delle terne**

Il consiglio dell'Ordine delibera le terne dei nominativi scelti e le trasmette alle Pubbliche Amministrazioni richiedenti. Tali terne saranno formate attingendo dall'Elenco degli Ingegneri che hanno dato la loro disponibilità comunicandola per iscritto all'Ordine. I nominativi delle Terne saranno scelti facendo riferimento ai seguenti criteri:

a) l'Ingegnere abbia conoscenza del territorio comunale di competenza della C.E.

b) nel caso di Comuni piccoli, l'Ingegnere non abbia lo studio o non sia residente in quel Comune.

Eventuali deroghe saranno valutate dal Consiglio dell'Ordine.

### **Art. 7 - Incompatibilità**

Non possono essere nominati o accettare la nomina coloro che sono membri dimissionari o con mandato esaurito, dalla precedente C.E. nello stesso Comune.

Inoltre non possono essere proposti dal Consiglio dell'Ordine gli Ingegneri:

a) che siano stati oggetto, nel corso degli ultimi tre anni precedenti la data di designazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione), da parte del Consiglio dell'Ordine;

b) che siano stati dipendenti dell'Amministrazione richiedente, anche se non esplicano il loro lavoro come Ingegnere;

c) che non abbiano senza giustificati e gravi motivi, espletato il mandato conferito loro in precedenza (tale esclusione ha durata per il triennio successivo alla constatazione della inadempienza da parte del Consiglio dell'Ordine) o che abbiano rifiutato senza giustificazione ritenuta valida una designazione precedente;

d) che risultino essere al momento della designazione, già membri di altra Commissione edilizia, a qualsiasi titolo;

e) che siano già segnalati in una terna, e ciò fino a che il Comune non abbia provveduto alla designazione del Commissario, o non siano scaduti i termini di cui all'art. 5.

### **Art. 8 - Dimissioni**

Il Commissario che, in qualsiasi momento del proprio mandato ritenga per validi motivi personali, di dimettersi dall'incarico, è tenuto in termini solleciti a darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine, oltreché alla Amministrazione, affinché possa provvedere con la massima sollecitudine alla scelta di una nuova terna da comunicare all'Amministrazione in questione.

### **Art 9 - Disposizioni finali**

a) Diffusione del Regolamento:

Le presenti norme vengono inviate a tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine della Provincia di Rimini, al Consiglio Nazionale Ingegneri, e per conoscenza agli Ordini limitrofi nonché a tutti i Comuni della Provincia;

b)Efficacia delle norme:

Le presenti Norme sono Approvate in forza dell'Art. 28 del Codice Deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine della seduta del 5 maggio 1994; hanno quindi valore di Norme attuative.

Le presenti norme vengono pubblicate dall'Ordine. Tutti gli Ingegneri iscritti all'Albo, indipendentemente dalle modalità di formazione delle Commissioni Edilizie seguite dal Comune interessato e fatte salve le nomine conseguenti a cariche istituzionali di Pubblica Amministrazione, sono tenuti a rispettare le presenti norme;

c)Sanzioni:

Ai sensi dell'Art. 2 del Codice Deontologico per l'esercizio della professione di Ingegnere, i trasgressori segnalati al Consiglio dell'Ordine, saranno fatti oggetto degli opportuni provvedimenti disciplinari di cui all'art. 45 del Regolamento R.D. 23/10/1925 n. 2537.